


A ea



Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

ACIU.2010. 354

24/05/10

AREA COORDINAMENTO

- All' Organismo Pagatore **AGEA**
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Presidenza Regione Lombardia
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte - **ARPEA**
via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **APPAG** Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **OPPAB** Bolzano
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

A : ea

 Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

- All' Organismo pagatore della Regione
Calabria - **ARCEA**
Via E. Molè
88100 CATANZARO
- All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento CAA AGCI
via Angelo Barboni, 78
00153 ROMA

e, p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali
- Segreteria tecnica
- Dipartimento delle politiche europee e
internazionali
- Direzione generale per l'attuazione
delle politiche comunitarie e
internazionali di mercato
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 73/2009 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 1120/2009 e n. 1122/2009).

1. Premessa

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente circolare illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'attuazione del regime di pagamento unico nella campagna 2010, ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

- **Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001
- **Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009,

9 17

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

- **Regolamento (CE) N. 1120/2009 della Commissione** del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione** del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo

2.2. Normativa nazionale

- **DECRETO MiPAAF n. 1867 del 9 dicembre 2009**
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del frumento duro.
- **DECRETO MiPAAF n. 1868 del 9 dicembre 2009**
Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti
- **DECRETO MiPAAF del 10 novembre 2009**
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.
- **DECRETO MiPAAF del 29 luglio 2009**
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009



3. Integrazione del tabacco nel Regime di Pagamento Unico

A decorrere dal 2010, i titoli provenienti dal disaccoppiamento del tabacco sono ricalcolati, con riguardo al valore attribuito, al fine di applicare una percentuale di disaccoppiamento pari al 50%, ai sensi dell'allegato 7, punto I, del reg. (CE) n. 1782/2003.

Al riguardo, si richiama il DM 29 luglio 2005, che all'art. 1, stabilisce il coefficiente di disaccoppiamento per l'Italia pari a 0,4 (corrispondente ad una percentuale del 40%), ad eccezione della regione Puglia con un coefficiente pari a 1,00 (corrispondente ad una percentuale del 100%).

Nel 2010, dunque, l'importo dei titoli provenienti dal disaccoppiamento del tabacco viene adeguato al nuovo coefficiente 0,5. Per i titoli originariamente attribuiti ai produttori della Puglia, invece, che hanno a suo tempo ricevuto un importo corrispondente al 100%, si procede ad una decurtazione del 50% dell'importo attribuito per il tabacco.

4. Integrazione dei vigneti estirpati nel Regime di Pagamento Unico

Il DM 10 novembre 2009, recante "*Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti*" disciplina le modalità di ingresso di alcuni produttori nel regime di pagamento unico.

Secondo le disposizioni dell'art. 2, "*Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi dell'articolo 85-sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione*".

Per "superficie estirpata" si intende la superficie così come definita dall'articolo 75 del reg. CE 555/2008.

Tali agricoltori, dunque, sono assegnatari di titoli che devono essere fissati prima dell'attivazione.

4.1 Comunicazione dei titoli provvisori

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui modello è allegato alla presente circolare (allegato 1).

Detti titoli derivano dai dati di riferimento comunicati dagli Organismi Pagatori e contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Il valore unitario dei titoli all'aiuto da attribuire agli agricoltori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del DM 10 novembre 2009, è pari alla media del valore dei titoli relativi alle regioni di cui all'allegato A del DM stesso e calcolata secondo le disposizioni di cui al punto 2 dello stesso allegato A, con il limite massimo di 350 Euro/ha.

In relazione a tali disposizioni, la scrivente Agenzia ha provveduto al calcolo della media regionale come risulta dall'allegato 2 alla presente circolare.

Sulla base di tale calcolo, il valore dei titoli da attribuire agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione dei vigneti è pari a 350 Euro/ha, in tutte le regioni identificate dal predetto DM.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro Nazionale Titoli istituito ai sensi dell'articolo 3 della Legge 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi sono oggetto di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art. 25, par. 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009, dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di pagamento unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 17 maggio 2010 (tenuto conto del fatto che il 15 maggio 2010, giorno di scadenza stabilito dal Regolamento (CE) n. 73/2009, è sabato).

4.2 Fissazione dei titoli

Come si è evidenziato sopra, i titoli attualmente in corso di comunicazione sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere "fissati".

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, che ha ad oggetto la fissazione di tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'Organismo Pagatore competente entro il 17 maggio 2010.

La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2010. È tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009, se la domanda di fissazione viene presentata oltre il termine sopra indicato e entro il limite di 25 giorni di calendario da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2010. Trascorsi 25 giorni di calendario, ovvero dopo l'11 giugno 2010, la domanda è considerata irricevibile; all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo e i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:

- di essere agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- di avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004, n. 1787.

4.3 Modalità di presentazione delle domande di fissazione

Le domande di fissazione dei titoli provvisori sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di tali titoli, persone fisiche o giuridiche, all'Organismo Pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (per le persone giuridiche).



5. Integrazione del grano duro di qualità nel Regime di Pagamento Unico

Il regolamento (CE) n. 73/2009 ha rivisto le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro, che cessa a partire dal 2010.

Il DM 9 dicembre 2009, relativo alle *“Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del frumento duro”* disciplina le modalità di integrazione del grano duro di qualità nel regime unico di pagamento.

Secondo le disposizioni dell'art. 2, *“Gli importi relativi all'aiuto specifico alla qualità per il frumento duro, di cui al precedente articolo 1, sono attribuiti a valere dal 1° gennaio 2010, agli agricoltori che hanno beneficiato di tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di riferimento che comprende le campagne 2005, 2006, 2007 e 2008.”*

I titoli provvisori relativi al settore del frumento duro devono essere fissati prima dell'attivazione.

In sede di assegnazione definitiva dei titoli in questione si applica l'art. 64 del Reg. (CE) 73/2009 modificato dal Reg. (CE) 1250/2009 (come specificato al successivo paragrafo 7).

5.1 Comunicazione dei titoli provvisori

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui modello è allegato alla presente circolare (allegato 1).

Detti titoli derivano dai dati di riferimento comunicati dagli Organismi Pagatori e contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Dai dati di riferimento deriva la superficie di riferimento, calcolata come valore medio delle superfici che hanno beneficiato dell'aiuto nel periodo di riferimento (la media è calcolata sui quattro anni sopra indicati); l'importo spettante è calcolato moltiplicando l'importo di riferimento (40 Euro/ha) per il valore medio ottenuto.

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1122/2009, nel Registro Nazionale Titoli istituito ai sensi dell'articolo 3 della Legge 231 dell'11 novembre 2005, di cui alla circolare Agea ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, e successive modificazioni.

L'Organismo Pagatore competente, secondo modalità dallo stesso definite, rende disponibili per gli interessati le informazioni registrate.

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi saranno oggetto di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art. 25, par. 1, del regolamento (CE) n. 1120/2009, dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di pagamento unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 17 maggio 2010.

5.2 Fissazione dei titoli

Come si è evidenziato sopra, i titoli attualmente in corso di comunicazione sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere *“fissati”*.

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, che ha ad oggetto la fissazione di tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'Organismo Pagatore competente entro il 17 maggio 2010.

La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2010. È tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente.

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1122/2009, se la domanda di fissazione viene presentata oltre il termine sopra indicato e entro il limite di 25 giorni di calendario da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2010. Trascorsi 25 giorni di calendario, ovvero dopo l'11 giugno 2010, la domanda è considerata irricevibile; all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo e i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 73/2009.

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:

- di essere agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009;
- di avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004, n. 1787.

5.3 Modalità di presentazione delle domande di fissazione

Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati sono presentate, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, all'Organismo Pagatore competente sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (per le persone giuridiche).

6. Abrogazione degli aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 73/2009 stabilisce le modalità di restituzione agli agricoltori degli importi a suo tempo trattenuti ai fini dell'applicazione dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Ai sensi di quanto precede, il DM 9 dicembre 2009, che detta le "Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti", abroga gli articoli 8 e 9 del DM 5 agosto 2004, che istituivano gli aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 8 ora abrogato, in particolare, disponeva: "Nel settore dei seminativi, delle carni bovine, degli ovicaprini e della barbabietola da zucchero viene operata una trattenuta commisurata come segue: 8% della componente settoriale seminativi, 7% della componente settoriale carni bovine, 5% della componente settoriale ovicaprini e 8% della componente settoriale barbabietola da zucchero del massimale nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del detto regolamento".

L'abrogazione di tale articolo comporta la restituzione delle trattenute in capo agli agricoltori assegnatari dei titoli interessati dalle componenti sopra descritte.

Ai sensi dell'art. 72, par. 1, del Reg. (CE) n. 73/2009, la restituzione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 65 del regolamento stesso, e si procede ad aumentare il valore dei diritti detenuti dagli agricoltori o ad assegnare diritti all'aiuto come stabilito dall'art. 64 del Reg. (CE) n. 73/2009, modificato dal Reg. (CE) n. 1250/2009 (come descritto al successivo paragrafo 7).

7. Definizione dei titoli relativi al settore del frumento duro e restituzione delle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003

In sede di definizione dei titoli relativi al frumento duro e di restituzione delle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003, si applica quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (CE) n. 73/2009, come modificato dal Reg. (CE) n. 1250/2009, e in particolare :

1. se l'agricoltore già detiene titoli, l'importo di riferimento andrà ad accrescerne il valore;
2. se l'agricoltore non detiene titoli all'aiuto riceve titoli:
 - a) il cui numero è pari al numero di ettari che dichiara, a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 73/2009, per l'anno in cui il regime di sostegno accoppiato è integrato nel regime di pagamento unico;
 - b) il cui valore è stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 64, par. 1, per il numero di titoli stabilito a norma della precedente lettera a);
3. in deroga al precedente punto 2. se l'agricoltore non detiene titoli all'aiuto ma detiene un numero di diritti all'aiuto presi in affitto nel primo anno di integrazione del sostegno accoppiato gli viene assegnato :
 - a) un numero di diritti calcolato come la differenza tra gli ettari ammissibili dichiarati e il numero di titoli detenuti in affitto;
 - b) il valore dei diritti assegnati è determinato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 64(1) per il numero di diritti determinati, tenendo presente che il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5.000 euro
4. se al termine dell'applicazione di quanto descritto al punto 3. è presente un importo di riferimento da assegnare vengono assegnati all'agricoltore dei titoli con valore massimo pari a 5.000 euro.
Tali titoli, in deroga all'art. 35 del Reg. (CE) 73/2009, non necessitano della dichiarazione degli ettari corrispondenti e sono soggetti alle disposizioni e limitazioni stabilite dall'art. 64 del Reg. (CE) 1782/2009.
5. se un agricoltore ha subito la trattenuta di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, la restituzione degli importi in questione si effettua, se l'agricoltore stesso non dispone di superficie ammissibile, ovvero se l'importo dei titoli calcolati a tal fine supera i 5.000 Euro per ettaro, mediante l'attribuzione di titoli speciali del valore massimo unitario di 5.000 Euro.

8. Registrazione dei movimenti aziendali

- a) Ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1120/2009, nonché di quanto disciplinato nel DM 5 agosto 2004, n. 1787, è possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva o anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine previsto per la presentazione delle domande di aiuto.

Le variazioni aziendali potranno essere effettuate per il settore del frumento duro, per il regime di estirpazione vigneti e per gli importi da restituire nel 2010 trattenuti ai sensi dell'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003.

Le fattispecie disponibili sono le seguenti :

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA
TRASFORMAZIONE DITTA INDIVIDUALE IN SOCIETA' O IN IMPRESA FAMILIARE
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA' IN DITTA INDIVIDUALE
TRASFORMAZIONE DI FORMA SOCIETARIA
CAMBIO DI DENOMINAZIONE (CAMBIO DI INTESTATARIO DELLA DITTA INDIVIDUALE) O DI P.IVA
FUSIONE
SCISSIONE

Si precisa, al riguardo, che le registrazioni dei movimenti aziendali effettuate negli anni dal 2005 al 2009 in relazione all'applicazione del regime di pagamento unico ai vari settori produttivi, nonché i trasferimenti totali di titoli nello stesso periodo, sono presi in considerazione direttamente ai fini dell'attribuzione dei titoli provvisori di cui al paragrafo 5 e degli importi di cui al paragrafo 6.

- b) Ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.
- c) Ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande è possibile indicare, con le modalità definite dagli organismi pagatori competenti, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.

9. Calcolo dei titoli definitivi

In sede di calcolo dei titoli definitivi 2010 sono operate le maggiorazioni del valore dei titoli posseduti ovvero le attribuzioni di titoli definitivi derivanti dagli importi di riferimento di cui ai precedenti paragrafi 3, 5 e 6.



Si precisa inoltre che le operazioni di ricalcolo dei titoli, previste dagli artt. 64 e 65, del Reg. (CE) n. 73/2009, saranno effettuate prendendo in considerazione i titoli detenuti dall'agricoltore alla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda unica per l'anno 2010.

10. Riduzioni lineari

- a) Il DM 29 luglio 2009, che detta le *“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 del Regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009”* prevede, tra le fonti di finanziamento, l’applicazione di una riduzione lineare del valore dei titoli. Tale riduzione non può superare il 3,8%.

Con successivo provvedimento è stabilito il coefficiente effettivo di riduzione lineare del valore dei titoli, sulla base delle domande di sostegno specifiche presentate, tenuto altresì conto delle altre fonti di finanziamento, ai sensi dell’art. 2 del DM 29 luglio 2009.


- b) Lo stesso DM istituisce una misura per il miglioramento della qualità nei settori del tabacco e dello zucchero, disponendo che:

“Gli Stati membri possono applicare la trattenuta del 10% su base settoriale trattenendo fino al 10% della componente «massimali nazionali» di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 corrispondente a qualsiasi settore di cui all’allegato VI di tale regolamento. I fondi trattenuti possono essere utilizzati solo per l’applicazione del sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1 del presente regolamento nei settori interessati dalla trattenuta.”

In applicazione del DM sopra citato, quindi, i titoli che comprendono importi di riferimento derivanti dai settori del tabacco e dello zucchero sono conseguentemente ridotti. A tali importi di riferimento non si applica la riduzione lineare di cui alla lettera a).

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

(dott. G. Nanni)



Data

Protocollo

Egregio agricoltore,

dal 1° gennaio di quest'anno la riforma della Politica Agricola Comune (PAC), così come stabilito dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio dell'Unione Europea che abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, viene estesa agli aiuti per il frumento duro di qualità ed agli agricoltori che hanno aderito al regime di estirpazione dei vigneti.

L'AGEA, d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, Le comunica con la presente i "titoli" provvisori per l'accesso al regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC, per i citati settori del frumento duro e al regime di estirpazione vigneti.

I "titoli" provvisori sono calcolati sulla base degli aiuti comunitari percepiti nel periodo di riferimento, secondo le modalità previste nei Decreti Ministeriali 10 novembre 2009 e 9 dicembre 2009 e sono comunicati, per il settore del frumento duro, alle aziende con superficie ammissibile al premio specifico alla qualità per il frumento duro durante il periodo di riferimento 2005-2008 indicato dal predetto Decreto Ministeriale 9 dicembre 2009 e, per gli agricoltori che hanno aderito al regime di estirpazione vigneti, alle aziende con superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione.

Sempre da quest'anno, ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n.73/2009, Le vengono restituiti gli importi che a suo tempo sono stati trattenuti ed utilizzati per gli aiuti previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003.

Nel modulo allegato alla presente, nel quale è indicato l'Organismo Pagatore competente, sono riepilogati i titoli provvisori, secondo quanto precisato nelle note esplicative poste sul retro del modulo stesso e sono indicati gli importi che Le sono restituiti ai sensi dell'art. 72 sopra ricordato.

L'importo unitario associato a ciascuno dei titoli è provvisorio; detto importo sarà infatti sottoposto alla riduzione lineare, prevista dall'art.68 del regolamento (CE) n. 73/2009, che sarà calcolata dall'AGEA soltanto dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 17 maggio 2010.

Qualora Lei sia già in possesso di titoli, **il valore e il numero dei suoi titoli viene ricalcolato** in maniera tale da sommare, al numero e al valore dei titoli già posseduti per la campagna 2009, gli ettari e gli importi riferiti al regime di estirpazione vigneti e che sono contenuti nei titoli provvisori oggetto della presente comunicazione. Tale ricalcolo è previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1120/2009.

g n

Con successivi provvedimenti dell'AGEA e dell'Organismo Pagatore competente, saranno definite le ulteriori modalità necessarie a confermare i "titoli" comunicati ("**fissazione dei titoli**") ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009) ed a richiedere:

- a) gli aiuti previsti dal regime di pagamento unico
- b) i titoli derivanti dalla riserva nazionale
- c) gli aiuti specifici previsti dall'art.68 del regolamento (CE) n. 73/2009

Le relative domande dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore competente entro il 17 maggio 2010, secondo le modalità dallo stesso indicate nei predetti provvedimenti.

Le segnaliamo inoltre che dal 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il rispetto di tali norme è condizione necessaria per non subire riduzioni degli aiuti da Lei richiesti con la domanda unica presentata all'Organismo Pagatore.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 301 del 29/12/06 ed è consultabile sul sito web:

<http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Condizionalita/defauit.ntm>.

Per compiere efficacemente e puntualmente i complessi adempimenti che l'attuazione della riforma richiede, l'AGEA e gli Organismi Pagatori hanno predisposto una serie di nuovi strumenti di semplificazione amministrativa per la presentazione della domanda che, grazie anche alla Sua piena e convinta collaborazione, assicureranno alla Sua azienda le condizioni ottimali per accedere ai contributi e confrontarsi con il mercato.

Se Lei ha conferito mandato, o intende farlo, ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola - CAA, si rivolga ad esso per ricevere l'assistenza, i chiarimenti e le ulteriori informazioni che riterrà necessarie; se invece non ha conferito mandato ad un CAA, né intende farlo, potrà rivolgersi per informazioni all'Organismo Pagatore competente, con le modalità e presso le sedi che saranno indicate dall'Organismo Pagatore stesso con appositi provvedimenti.

Tutte le informazioni di interesse per la conoscenza e l'applicazione della riforma della PAC sono consultabili sul sito web www.agea.gov.it e sul sito web dell'Organismo Pagatore competente, indicato nel modulo allegato alla presente.

Il Direttore dell'Area Coordinamento
Dr. Giancarlo Nanri



Il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39

Come leggere la comunicazione

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, disciplinano il regime unico di pagamento con riferimento al settore del frumento duro e al regime di estirpazione vigneti, basato sui "titoli" individuali calcolati sulla base di un "periodo di riferimento".

Il periodo di riferimento comprende, in applicazione dei Decreti Ministeriali 9 dicembre 2009 e 10 novembre 2009, gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, per il settore del frumento duro e, per gli agricoltori che hanno aderito al regime di estirpazione vigneti, la campagna 2008/2009.

La presente comunicazione contiene l'elenco dei titoli provvisori calcolati sulla base dei dati di riferimento contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

I titoli assegnati per i settori frumento duro e estirpazione vigneti sono riconducibili ad un'unica tipologia:

- **Ordinari** – I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma dell'allegato IX del regolamento (CE) n. 73/2009. Sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato sulla base delle regole introdotte dai citati DM del 9 dicembre 2009 e del 10 novembre 2009, tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili secondo le regole stabilite nei citati decreti ministeriali.

I titoli sono provvisori e per poter essere utilizzati devono essere "fissati".

Il valore del titolo non è definitivo; l'importo di riferimento potrà:

- ridursi in applicazione della riduzione lineare prevista dall'art.68 del Reg. (CE) n. 73/2009;

inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbe:

- aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali a causa di variazioni aziendali a norma degli artt. 3, 4 e 5 del Reg. (CE) n. 1120/2009 e registrate con le procedure di cui alla circolare ACIU.2010.xxxx.

I "titoli definitivi" Le saranno comunicati entro il termine previsto dall'art. 25 del reg. (CE) n. 1120/2004, dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 17 maggio 2010.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1120/2009, qualora abbia acquistato o ricevuto, o Le siano stati assegnati, titoli al pagamento entro il termine utile per la presentazione delle domande (17 maggio 2010), il valore e il numero dei suoi titoli viene ricalcolato in maniera tale da sommare, al numero e al valore dei titoli già posseduti per la campagna 2009, gli ettari e gli importi riferiti all'attività agricola svolta nel periodo di riferimento nei settori del frumento duro e dell'estirpazione vigneti e che sono contenuti nei titoli provvisori oggetto della presente comunicazione.

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B – RIEPILOGO DEI TITOLI PROVVISORI ASSEGNATI

Vengono riportati i dati relativi ai titoli provvisori assegnati.

Per ciascun gruppo di titoli (uguale tipologia, uguale valore nominale, stessa superficie o stesso numero di UBA, stessa tipologia di vincolo), vengono riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia titoli: può assumere solo il valore di "ordinari".
- Numero titoli: è il quantitativo di titoli assegnati al destinatario della comunicazione.
- Valore unitario provvisorio: è il valore nominale, suscettibile di decremento ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, espresso in euro e in centesimi di euro, di ciascun titolo facente parte del gruppo.
- Superficie: è la superficie riferita a ciascun singolo titolo, presente solo per i titoli ordinari, espressa per singolo titolo in 1 ettaro o frazione di ettaro, da dichiarare nella domanda di aiuto per poter utilizzare i titoli facenti parte del gruppo.
- Numero di UBA: è presente solo per i titoli speciali e non è quindi applicabile per il contenuto della presente comunicazione.
- Codice titolo da progressivo a progressivo: indicano, rispettivamente, il codice progressivo di partenza che individua univocamente il primo titolo e il codice progressivo di arrivo che individua l'ultimo titolo facente parte del gruppo.
- I titoli di un determinato gruppo sono quindi caratterizzati da una codifica compresa tra il primo e l'ultimo progressivo e da un pari valore.

QUADRO C – IMPORTI TRATTENUTI ED UTILIZZATI PER GLI AIUTI PREVISTI DALL'ART. 69 DEL REG. (CE) N. 1782/2003

Vengono riportati gli importi a suo tempo trattenuti ed utilizzati per gli aiuti previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) 1782/2003, nell'anno 2005 per i settori seminativi (esclusi i legumi da granella e il riso), carni bovine e carni ovine e caprine, e nel 2006 per il settore del zucchero.

come stabilito dal Reg. (CE) 73/2009 si provvederà nell'anno 2010 alla restituzione degli importi trattenuti.

Se non sono intervenute modifiche dopo la data della presente comunicazione:

- Nel caso in cui Lei abbia conferito mandato ad un **Centro di Assistenza Agricola – CAA** (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e confermare i titoli comunicati, attraverso la **domanda di fissazione**, da presentarsi, entro e non oltre il **17 maggio 2010**, secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati dagli Organismi pagatori competenti.

Dopo aver fissato i titoli sarà possibile, sempre con l'assistenza del CAA prescelto, fare **domanda di accesso al regime di pagamento unico**, secondo le modalità e le tempistiche previste nei provvedimenti emanati dall'Organismo Pagatore competente, entro e non oltre il **17 maggio 2010**, dichiarando le particelle che costituiscono gli ettari di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (CE) 73/2009, per accedere al pagamento dell'aiuto.

Se, invece, non ha dato mandato a nessun CAA, né intende farlo, presenterà la domanda di fissazione e la domanda di accesso al regime di pagamento unico, entro il 17 maggio 2010, secondo le modalità descritte negli appositi provvedimenti dell'Organismo Pagatore competente.

Se Lei ha la necessità di registrare un movimento aziendale relativo a:

- successione effettiva o anticipata;
- cambiamenti della forma giuridica o della denominazione;
- fusioni o scissioni;

può operare come riportato nella circolare Agea prot. ACIU.2010.xxxx e provvedere alla registrazione del movimento stesso all'interno del fascicolo aziendale.

Eventuali variazioni dovute alla risoluzione di anomalie possono produrre cambiamenti d'ufficio sul valore dei titoli (incrementi nel valore e nel numero dei titoli).

Eventuali trasferimenti di azienda, totali o parziali, intervenuti entro e non oltre il 17 maggio 2010, che comportino, unitamente al passaggio dei terreni, il trasferimento dei titoli provvisori oggetto della presente comunicazione, possono essere notificati, ai sensi degli articoli 26 (vendita di azienda) e 27 (affitto di azienda) del regolamento (CE) n. 1120/2004, agli organismi pagatori allegando copia del contratto.

Tutti i casi sopra esposti avranno come effetto il ricalcolo dei titoli contenuti nella presente comunicazione in sede di assegnazione dei titoli definitivi.